

## Osservatorio sentenze Corte di Lussemburgo 25 gennaio – 30 aprile 2007

### **Conclusioni dell'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer, del 23 gennaio 2007, causa C-431/05, *Merck***

#### **Rinvio pregiudiziale**

Nel presente rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia deve valutare d'ufficio la propria competenza nelle cause vertenti su accordi internazionali misti, cioè quelli che incidono sui poteri condivisi tra le Comunità e gli Stati membri. Analogamente a quanto accaduto per la materia dei marchi, la Corte deve valutare la propria competenza circa i brevetti.

Per i marchi la Corte aveva ritenuto che l'esistenza di una disciplina comunitaria fosse il criterio decisivo per affermare la competenza della Corte ad interpretare le convenzioni internazionali miste. In materia di brevetti non vi è una risposta chiara offerta dal criterio della competenza. Manca infatti una norma di armonizzazione, e la creazione di un brevetto comunitario ha incontrato resistenze.

Per questo motivo, l'Avvocato Generale propone alla Corte di innovare la sua dottrina, suggerendo di considerare i trattati misti come parte integrante dell'ordinamento giuridico CE.

Inoltre il principio di lealtà si applica anche alle fasi normative, di esecuzione, e giurisdizionale. Come corollario del principio di lealtà alla fase giurisdizionale ne discende la necessità di garantire l'interpretazione uniforme di tali accordi misti, a prescindere da competenze comunitarie in merito.

Inoltre questo problema si collega a quello dell'esistenza di effetti diretti delle disposizioni di accordi misti. L'Avvocato Generale propone di utilizzare i criteri della lettera, oggetto e natura degli accordi, nonché della attribuzione di obblighi chiari, precisi e incondizionati.

Circa la soluzione concreta della questione, l'AG ritiene che la disposizione in questione non possa avere effetti diretti orizzontali.

(Luisa Marin)

### **Corte di Giustizia (Prima Sezione), sentenza 25 gennaio 2007, Causa C-329/05, *Finanzamt Dinslaken c. Meindl***

#### **Rinvio pregiudiziale**

È discriminatorio ai sensi dell'art. 52 del Trattato considerare, ai fini fiscali, come celibe un lavoratore che ha la propria famiglia in un altro stato europeo, quando in quest'ultimo il nucleo familiare percepisce più del 10% del reddito non sottoposto ad imposta. Risulta, perciò, illegittimo non considerare i due coniugi come beneficiari dell'imposizione congiunta e di tutti i vantaggi fiscali che ne derivano.

(Erik Longo)

### **Corte di Giustizia (Seconda Sezione), 25 gennaio 2007, causa C-278/05, *Robins c. Secretary of State for Work and Pensions***

#### **Rinvio pregiudiziale**

L'art. 8 della direttiva 80/987/CEE, concernente il riavvicinamento della legislazione degli stati membri nel caso di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che in caso di insolvenza del datore di lavoro e di insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, il finanziamento dei diritti maturati alle prestazioni di vecchiaia non deve essere obbligatoriamente assicurato dagli Stati membri medesimi, né essere integrale. In queste circostanze lo Stato gode di un ampio potere discrezionale. Per aversi una violazione del diritto comunitario occorre, dunque, una trasgressione grave e manifesta da parte dello Stato membro dei limiti posti al suo potere discrezionale.

(Erik Longo)

### **Corte di Giustizia (Terza Sezione), sentenza 25 gennaio 2007, causa C-370/05, *Uwe Kay Festersen***

#### **Rinvio pregiudiziale**

Una legge nazionale che preveda l'obbligo di residenza per l'acquisto di fondi agricoli situati in zone rurali è contraria al principio di libera circolazione dei capitali e al diritto dell'acquirente di scegliere liberamente la propria residenza (diritto garantito dalla CEDU). Pur essendo legittimo l'obiettivo perseguito dalla normativa in questione di ridurre i potenziali acquirenti di fondi agricoli, la misura concretamente realizzata eccede

quanto necessario per raggiungere tale scopo. L'obbligo di residenza risulta, perciò, particolarmente coercitivo e lesivo di un diritto fondamentale.

Inoltre, in questa circostanza, il Governo danese non ha dato sufficiente prova di aver scelto mezzi che avrebbero potuto essere meno pregiudizievole per la libera circolazione dei capitali, come disposizioni che prevedessero una tassazione più elevata delle operazioni di rivendita di terreni effettuate poco dopo gli acquisti o anche norme che prevedessero incentivi alla locazione di residenze acquistate su un fondo agricolo.

(Erik Longo)

**Conclusioni dell'Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer del 13 febbraio 2007, causa C-374/05, *Gintec International Import-Export GmbH c. Verband Sozialer Wettbewerb eV.***

**Rinvio pregiudiziale – Norme di armonizzazione completa ex art. 95 Tr. CE – Divieto di “goldplating”**

La direttiva 2001/83 sulla pubblicità dei medicinali destinata al pubblico stabilisce una soglia massima cui gli Stati membri non possono derogare, salvo che la direttiva medesima non li autorizzi espressamente.

La concertazione a norma dell'art. 95 CE, che costituisce il fondamento normativo della direttiva, mira ad un'armonizzazione massima, altrimenti si autorizzano misure derogatorie per mezzo della procedura indicata nel medesimo articolo. Come è stato sottolineato nella sentenza 25 aprile 2002, Commissione c. Francia, l'armonizzazione normativa ai sensi dell'art. 95 CE, è equiparata, sotto tale profilo, alle misure emanate sulla base dell'art. 94 CE.

(Giulia Tiberi)

**Conclusioni dell'Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer del 13 febbraio 2007, causa C-112/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania***

**Ricorso per inadempimento – *Golden share***

La causa rientra fra quelle che attengono alla conformità con il Trattato CE di alcune normative degli Stati membri, nelle quali si riservavano facoltà esorbitanti al potere pubblico in imprese private, note correntemente come «azioni d'oro» («golden shares»).

Nel ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione in relazione ad alcuni articoli della legge Volkswagen, alla luce della libertà fondamentale di circolazione dei capitali, l'Avv. gen. ritiene che violi tale libertà la prerogativa esclusiva, prevista ex lege, dello Stato federale e del Land Bassa Sassonia di nominare due membri nel Consiglio di sorveglianza della società poiché restringe le possibilità per gli altri investitori di fruire di vantaggi simili, rompendo così la simmetria tra la forza del capitale e le possibilità di direzione in una società.

Parimenti, secondo l'Avv. gen., viola l'art. 56 Tr. CE la limitazione dell'esercizio dei diritti di voto prevista dalla legge Volkswagen (limitazione al 20% del capitale sociale quando un azionista supera detta percentuale; l'aumento fino a oltre l'80% della maggioranza necessaria per l'adozione degli accordi per i quali la legge tedesca sulle società per azioni richiede il 75%)

(Giulia Tiberi)

**Conclusioni dell'Avv. gen. Mazák del 15 febbraio 2007, causa C-411/05, *Félix Palacios de la Villa c. Cortefiel Servicios SA***

**Rinvio pregiudiziale**

Il divieto di discriminazione in base all'età, come contenuto nell'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non osta ad una normativa nazionale che consente l'inserimento di clausole di pensionamento obbligatorio nei contratti collettivi (nel caso di specie, la legislazione spagnola che prevede un pensionamento obbligatorio quale meccanismo per favorire l'impiego intergenerazionale).

Secondo l'Avv. gen., occorre rivedere l'approccio della sentenza Mangold che ha affermato l'esistenza di un principio in cui la Corte ha affermato che la direttiva 2000/78 non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro, ma che il principio stesso del divieto di siffatte forme di discriminazione trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, muovendo così dall'assunto che uno specifico divieto relativo alle ragioni di età è già intrinseco nel principio generale di uguaglianza o deriva da quest'ultimo.

Per l'Avv. gen., gli specifici divieti di discriminazione rappresentano espressioni peculiari del principio generale di uguaglianza, che è parte dei principi fondamentali della Comunità. Tuttavia, ricavare – come ha fatto la Corte nella sentenza Mangold – dal generale principio di uguaglianza l'esistenza di un divieto di discriminazione sulla base di uno specifico motivo è cosa piuttosto differente.

(Giulia Tiberi)

**Conclusioni dell'Avv. gen. Poiares Maduro del 15 febbraio 2007, causa C-426/05, Tele2 UTA Telecommunication GmbH c. Telekom-Control-Kommission**  
**Rinvio pregiudiziale**

Comunicazioni elettroniche – Procedura amministrativa per l'analisi di mercato

In materia di comunicazioni elettroniche, si considerano imprese interessate da una decisione adottata da un'autorità nazionale di regolamentazione nell'ambito di una procedura per l'analisi del mercato, e pertanto titolari di un diritto di ricorso contro tale decisione, sia le imprese concorrenti che vantano diritti contrattuali nei confronti di un'impresa che detiene un potere significativo sul mercato, i cui diritti vengano lesi da una decisione dell'autorità di regolamentazione che revoca o modifica obblighi specifici, sia le imprese che potrebbero avere l'intenzione di stabilire rapporti contrattuali con un'impresa detentrica di un potere significativo di mercato e che vengano sfavorite da una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, in quanto beneficiarie dirette di norme comunitarie volte ad assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni.

In base al principio di una tutela giurisdizionale effettiva, uno Stato membro è obbligato a prevedere che le norme nazionali di procedura che regolano l'adozione di decisioni nell'ambito di procedure per l'analisi del mercato siano tali da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'accesso ai mezzi di ricorso avverso tali decisioni adottate dall'autorità nazionale di regolamentazione.

(Giulia Tiberi)

**Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 27 febbraio 2007, Causa C-354/04 P, Gestorias Pro Amnistia c. Consiglio dell'Unione Europea**  
**Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di Primo grado**

Per la loro normale idoneità a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, le "posizioni comuni" adottate dal Consiglio non possono essere oggetto di rinvio pregiudiziale. Se però una posizione comune, in forza del suo contenuto, ha una portata che supera le caratteristiche che per atti del genere descrive il Trattato UE, tale atto può essere sottoposto al sindacato della Corte. Pertanto, un giudice nazionale cui sia stata sottoposta una controversia che, in via incidentale, suscita una questione sulla validità o sulla interpretazione di una posizione comune adottata dal Consiglio e che nutra un fondato dubbio che tale posizione comune produca in realtà effetti nei confronti di terzi, potrebbe chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale, alle condizioni stabilite dall'art. 35 del Trattato UE. In tale circostanza spetterebbe alla Corte di giustizia dichiarare se la posizione comune è diretta a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, restituirle la sua vera qualificazione e pronunciarsi in via pregiudiziale.

(Erik Longo)

**Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e a.**  
**Rinvio pregiudiziale – incompatibilità con il diritto comunitario delle sanzioni penali per scommesse straniere in Italia**

Secondo la normativa italiana qualsiasi forma di partecipazione ai giochi d'azzardo, e dunque anche la raccolta di scommesse, deve ottenere prima una concessione dal CONI o dall'UNIRE e poi un'autorizzazione dalla polizia, pena la sanzione fino a tre anni di detenzione. Per ottenere la concessione, inoltre, si richiede la trasparenza dell'azionariato dei concessionari, condizione che di fatto esclude le società per azioni quotate in borsa. Nella sentenza *Gesualdi* del 2004, la Corte Suprema di Cassazione aveva giudicato l'obiettivo sottostante a tale normativa – "prevenire una possibile degenerazione criminale" – sufficiente a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento (art. 43 CE) e alla prestazione di servizi (art. 49 CE), rientrando nella definizione di ordine pubblico.

La Corte di giustizia ritiene, invece, incompatibile con il diritto comunitario una normativa interna che inibisce il mercato a società per azioni quotate in borsa, poichè comunque vi possono essere altri strumenti di controllo della società (ad es. il bilancio). Così pure risulta incompatibile con il diritto comunitario la previsione di sanzioni penali per l'assenza di concessioni le quali, a loro volta, si fondano sulla violazione del diritto comunitario: anche se le competenze comunitarie esulano dalla materia penale, tuttavia la legislazione penale interna non può limitare le quattro libertà fondamentali.

(Stefania Ninatti)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott dell'8 marzo 2007, causa C-467/05, Giovanni Dell'Orto**  
**Rinvio pregiudiziale-nozione di vittima da reato**

Il problema verte sull'interpretazione della nozione di vittima di un reato, quale contenuta nella decisione quadro 2001/220/GAI in combinato disposto con la direttiva 2004/80/CE: in particolare si chiede alla Corte se in essa possano essere ricomprese anche le persone giuridiche.

Secondo l'Avv. Gen., sebbene sia in linea di principio ammissibile utilizzare atti di diritto comunitario per interpretare atti dell'ordinamento dell'Unione (pur costituendo la Comunità e l'Unione ordinamenti sì integrati, ma distinti), la direttiva non comporta necessariamente un'estensione della qualità di vittima che la decisione quadro circoscrive alle sole persone fisiche, fermo restando che gli Stati sono comunque liberi di utilizzare una nozione di vittima più ampia, idonea ad applicarsi anche alle persone giuridiche.

(Marilena Gennusa)

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, *Unibet Ltd. c. Justitiekanslern***

**Rinvio pregiudiziale - Interpretazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario**

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non richiede, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, l'esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con l'art. 49 CE, qualora altri mezzi di gravame effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali simili, consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l'applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.

(Giulia Tiberi)

**Conclusioni dell'Avv. gen. Kokott del 15 marzo 2007, causa C-116/06, *Sari Kiiski c. Tampereen kaupunki***

**Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne**

Secondo l'Avv. gen., una normativa nazionale, in base alla quale un datore di lavoro può negare ad una lavoratrice, per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell'impresa, l'abbreviamento del congedo di educazione già accordatole, richiesto dall'interessata adducendo una nuova gravidanza, non comporta alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso a norma dell'art. 2 della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE. Nel respingere le diverse istanze della sig.ra Kiiski volte a ridurre la durata del congedo di educazione concessole, il dirigente scolastico si è basato su motivazioni oggettive attinenti al funzionamento dell'impresa, assolutamente svincolate dalla gravidanza della signora o dai rischi correlati a tale stato di gravidanza, ma che avrebbero potuto essere invece applicate a qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal sesso.

(Giulia Tiberi)

**Conclusioni dell'Avvocato Generale Jarabo-Colomer, del 20 marzo 2007, *Morgan e Bucher*, C-11/06 e 12/06**

**Rinvio pregiudiziale**

Nei rinvii pregiudiziali, trattati congiuntamente, viene esaminata la compatibilità di normative nazionali sui sussidi di studio per l'estero con la libera circolazione degli studenti.

In particolare, nel caso Morgan, la legge nazionale tedesca prevede come requisito per la concessione del beneficio economico che il corso di studi da seguire all'estero costituisca la continuazione di un corso seguito in Germania per la durata di almeno un anno.

Nel caso Bucher, un beneficio analogo venne negato per il motivo che la studentessa non aveva residenza principale nel comune tedesco di domicilio, bensì in un altro comune tedesco.

L'avvocato generale ripercorre, in un *excursus* ricco di riferimenti storici e letterari, il significato della mobilità studentesca in Europa. Analizzando le implicazioni della normativa nazionale sulla libertà di circolazione, in particolare, l'avvocato generale ritiene che la Germania debba rispettare il diritto comunitario, senza rendere più svantaggioso l'esercizio di una libertà fondamentale prevista dal trattato, anche nella disciplina dei sussidi per l'istruzione all'estero. Per questo egli ritiene che le restrizioni in questione siano ostacolate dal principio di libera circolazione di cui all'art. 18 TCE.

(Luisa Marin)

**Corte di Giustizia, sentenza del 22 marzo 2007, causa C-383/05, Raffaele Talotta e Stato belga  
Rinvio pregiudiziale**

Il sig. Talotta gestisce un ristorante in Belgio, come persona fisica. Egli risiede in Lussemburgo. Non avendo presentato tempestivamente la dichiarazione dei redditi, l'amministrazione fiscale ha richiesto il pagamento d'ufficio dell'imposta, sulla base di una cifra minima di utili imponibili, con riguardo al suo settore economico-imprenditoriale.

La legislazione belga si basava sulla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali.

La Corte ritiene che detta legislazione, nel prevedere un minimo imponibile solo nei confronti dei non residenti, viola la libertà di stabilimento (art. 43 TCE).

(Luisa Marin)

**Corte di Giustizia, sentenza del 22 marzo 2007, causa C-15/06 P, Regione Siciliana c. Commissione  
Ricorso contro una sentenza del Tribunale di Primo Grado**

Con la sentenza, la Corte chiude una controversia tra la Regione siciliana e la Commissione circa la ripetizione di un contributo concesso per la realizzazione di uno sbarramento sul torrente Gibbesi, per il quale erano state constatate numerose irregolarità.

Il ricorso chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di Primo grado nella quale veniva respinto il ricorso della Regione siciliana volto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione che disponeva la soppressione del contributo e la revoca di quanto già corrisposto.

L'aspetto giuridicamente rilevante della decisione della Corte riguarda l'art. 230, § 4, TCE, sul quale la Corte ritiene non ricorrente il requisito dell'essere direttamente interessata dalla decisione. A nulla infatti conta che la Regione siciliana fosse l'ente responsabile della realizzazione del progetto FESR, secondo il diritto nazionale. Titolare del contributo rimane sempre lo Stato italiano.

Viene così ribadita la giurisprudenza della Corte Jégo-Quérel (C-263/02 P).

Il ricorso, pertanto, viene dichiarato inammissibile.

(Luisa Marin)

**Conclusioni dell'Avvocato Generale Bot, del 22 marzo 2007, C-485/05, Jouini et al. c. Princess  
Personal Service GmbH  
Rinvio pregiudiziale**

In questo rinvio pregiudiziale, la Corte viene interpellata sull'applicabilità della direttiva 2001/23/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in relazione al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese, ad un caso di cessione di una parte del personale amministrativo e di una parte del personale interinale da una agenzia interinale (la Mayer) ad un'altra (la Princess Personal Service), per esercitare le stesse attività a servizio degli stessi clienti.

Esaminando la nozione di entità economica, verificando la sostanziale identità della stessa, ed il cambiamento della persona responsabile della gestione dell'impresa, l'Avvocato Generale propone di considerare applicabile la direttiva anche alle agenzie interinali, con conseguente possibilità per i lavoratori di recuperare gli stipendi non corrisposti dalla cedente Mayer presso la cessionaria Princess.

(Luisa Marin)

**Conclusioni dell'Avvocato Generale Mazàk del 22 marzo 2007, causa C-194/05, Commissione c.  
Repubblica Italiana**

**Conclusioni dell'Avvocato Generale Mazàk del 22 marzo 2007, causa C-195/05, Commissione c.  
Repubblica Italiana**

**Ricorsi per inadempimento**

In entrambe le conclusioni viene affrontata la complessa questione della nozione di rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 75/442/CE per come in seguito modificata dalla 91/156/CEE).

Nei ricorsi per inadempimento attivati contro l'Italia, la Commissione contesta l'esclusione, nel primo ricorso, di terre e rocce da scavo, nel secondo, di scarti alimentari originati dall'industria agro-alimentare destinati alla produzione di mangimi.

Ripercorrendo la giurisprudenza della Corte sulla nozione di rifiuto, l'Avvocato Generale ricorda come questa sia particolarmente ampia, in funzione degli obiettivi perseguiti, ossia la tutela dell'ambiente e della salute umana. Nonostante diversi sottoprodotti derivanti dalla lavorazione industriale possano essere riutilizzati in

lavorazioni successive, oppure costituiscano dei prodotti finiti, la normativa italiana, che presume *de jure* e *de facto* che tali prodotti non costituiscano rifiuti, è venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.  
(Luisa Marin)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Verica Trstenjak, 28 marzo 2007, causa C-331/05 P, *Hilfsfonds*  
Ricorso contro pronuncia del Tribunale in primo grado**

L'ordinamento giuridico comunitario mette il cittadino dinanzi alla scelta se adire le vie legali dinanzi ai giudici comunitari o esperire la procedura di denuncia dinanzi al Mediatore europeo. Scegliendo la prima via il cittadino vuole vedere imposto un obbligo giuridicamente vincolante in capo ad un'istituzione comunitaria. Diversamente il ricorso al Mediatore mira essenzialmente a dare una possibilità al cittadino di ottenere soddisfazione nei casi in cui non sia esperibile un rimedio giurisdizionale oppure questo non porterebbe ad alcun risultato utile. La procedura dinanzi al Mediatore costituisce, infatti, un'integrazione della tutela dei diritti, esperibile quando il cittadino non ha la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale ovvero quando quest'ultimo non porterebbe ad alcun risultato utile, ma non è un mezzo da esperire prima di intraprendere la via giurisdizionale. Pertanto, nel caso in cui si siano percorse infruttuosamente tutte e due le strade, non è dovuto al ricorrente il risarcimento per le spese legali sostenute nella procedura dinanzi al Mediatore, poiché non vi è alcun nesso di causalità tra questa e il ricorso giurisdizionale.  
(Erik Longo)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Juliane Kokott, 29 marzo 2007, causa C-287/05, *Hendrix*  
Rinvio pregiudiziale**

L'indennità versata in base alla legge olandese 24 aprile 17 in materia di prestazioni di assistenza ai giovani disabili affetti da incapacità lavorativa deve essere considerata come una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi del Reg. CEE 71/1408, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale a favore dei lavoratori subordinati ed ai loro familiari.  
Pertanto se il beneficiario di questa prestazione acquista la residenza all'interno di un altro stato membro la decisione dell'Olanda di non dover più erogare l'indennità non viola il diritto di stabilimento dei lavoratori transfrontalieri.  
(Erik Longo)

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 17 aprile 2007, causa C-470/03, *A.G.M.-COS.MET Srlc. Suomen valtio, Tarmo Lehtinen*  
Rinvio pregiudiziale - Condizioni per l'accertamento della responsabilità di uno Stato membro e dei suoi funzionari in caso di violazione del diritto comunitario.**

Le dichiarazioni di un funzionario di uno Stato membro che presentino una macchina certificata conforme a una direttiva comunitaria come in contrasto con la relativa norma armonizzata e come pericolosa costituiscono violazione del diritto comunitario e sono imputabili allo Stato allorché le dichiarazioni del funzionario, date la loro forma e le circostanze, suscitano nei destinatari l'impressione che si tratti di posizioni ufficiali dello Stato e non di opinioni personali del funzionario. Determinante perché le dichiarazioni di un funzionario siano imputate allo Stato è che i destinatari di tali dichiarazioni possano ragionevolmente supporre, in un dato contesto, che si tratti di posizioni che il funzionario assume con l'autorità derivante dalla sua funzione.  
Una violazione di una direttiva comunitaria derivante dal comportamento di un funzionario di uno Stato membro, se e in quanto imputabile allo Stato membro a cui appartiene, non può essere giustificata né dall'obiettivo della tutela della salute né a titolo della libertà d'espressione dei funzionari. Gli Stati membri non possono appellarsi alla libertà d'espressione dei loro funzionari per giustificare un ostacolo e sottrarsi in tal modo alla loro responsabilità di diritto comunitario.  
(Giulia Tiberi)

**Corte di Giustizia, sentenza del 19 aprile 2007, causa C-444/05, *A. Stamatelaki c. Ente Previdenziale Ellenico Liberi Professionisti*  
Rinvio pregiudiziale**

Nel presente rinvio pregiudiziale viene esaminato il regime previdenziale greco dei rimborsi delle spese mediche sostenute all'estero, alla luce della libera prestazione dei servizi. Il caso ha origine da un caso di un cittadino greco che si è visto negare il diritto in questione per un ricovero in una clinica privata inglese. La normativa greca prevede un diritto al rimborso solo per spese relative a pazienti di età inferiore a 14 anni, mentre verso il resto dei pazienti sussiste un divieto assoluto di rimborso.

La Corte, nell'esaminare la normativa interna secondo un proprio modello consolidato, ritiene che il divieto in questione non sia adeguato allo scopo perseguito, di per sé legittimo, quale quello di controllare l'equilibrio del regime previdenziale nazionale, ben potendo raggiungere tale obiettivo con misure meno restrittive della libera prestazione dei servizi, quale un regime di autorizzazioni preventive. La Corte ribadisce (§ 23) infatti che gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni sulla libera prestazione dei servizi, anche nell'esercizio di una competenza nazionale, quale quella in materia di organizzazione dei sistemi previdenziali.

(Luisa Marin)

**Corte di Giustizia (Terza Sezione), sentenza 26 aprile 2007, Causa C-135/05, Commissione c. Repubblica italiana**  
**Ricorso per inadempimento**

Lo Stato italiano non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'applicazione degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e dell'art. 14, lett. a) c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

Alla scadenza del termine fissato dalle direttive persisteva, infatti, in Italia una condizione di mancanza di conformità delle discariche alle disposizioni menzionate.

(Erik Longo)